



COMUNE DI GALLESE
Provincia di Viterbo

ORDINANZA N. 48 del 28/07/2022

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO PER USI IMPROPRI DELL'ACQUA POTABILE DELLA RETE IDRICA COMUNALE

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 giugno 2022, n. T00084, Legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 2, dichiarazione dello "stato di calamità naturale" a causa della grave crisi idrica determinatasi per l'assenza di precipitazioni meteorologiche ed in conseguenza della generalizzata difficoltà di approvvigionamento idrico da parte dei Comuni della Regione Lazio;

Vista la nota del Presidente della Regione Lazio del 28/06/2022, acquisita al protocollo comunale al n. 5307 del 28/06/2022, avente oggetto "Stato severità idrica territorio della Regione Lazio" con la quale si invita il Sindaco ad adottare specifiche ordinanze di divieto di tutti gli usi impropri e non essenziali dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto, ovvero di limitazione dell'uso della risorsa idropotabile in base alle caratteristiche del territorio accompagnate da un'adeguata attività di vigilanza e controllo;

Preso Atto della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo;

Ritenuto, pertanto, dover rappresentare alla cittadinanza la necessità di evitare sprechi e usi impropri di acqua erogata dalla rete idrica comunale, al fine di evitare il ricorso al razionamento idrico;

Ravvista l'urgenza di provvedere in merito alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, nonché della pubblica incolumità, emanando apposita ordinanza;

Visto l'art. 98 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento di gestione del Servizio Idrico Integrato;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'articolo 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in materia dei poteri e delle prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti a tutela dell'interesse e dell'incolumità pubblica;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa e qui interamente richiamate, a far data dall'adozione della presente ordinanza e sino al 30 settembre 2022,

che l'uso dell'acqua prelevata dalla rete idrica comunale sia consentito esclusivamente per i normali, ammessi, usi domestici e sanitari, ovvero, per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitino dell'uso di acqua, ivi compresi i servizi pubblici di igiene, di decoro urbano e cimiteriali e che, conseguentemente, ne è vietato l'utilizzo nei seguenti casi:

- per irrigazione di orti e giardini, prati e altri impianti sportivi privati;
- per riempimento di ogni tipo di piscina fissa o mobile;
- per lavaggio di automobili/cicli/motocicli (fatte salve le attività di autolavaggio regolarmente autorizzate);
- per qualunque uso ludico;
- per altri usi impropri e comunque diversi dalle normali necessità domestiche o assimilabili ed igieniche, nonché per altri usi impropri dalle attività regolarmente autorizzate.

INVITA

- tutta la cittadinanza ad un uso razionale dell'acqua e a mettere in atto comportamenti quotidiani virtuosi, ricordando come in questo momento di criticità, sia di fondamentale importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini;
- tutti gli agricoltori e allevatori operanti nel territorio comunale, a contenere i volumi di adacquamento allo stretto necessario per il benessere della coltura o degli animali.

AVVERTE

- alla violazione dei divieti posti con il presente atto, si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, fatti salvi nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- chiunque violi ripetutamente i disposti della presente ordinanza, oltre all'applicazione della massima sanzione pecuniaria, verrà fatta denuncia alla Procura della Repubblica per l'avvio del procedimento penale e tutela del pubblico interesse, nei confronti del soggetto o utente che abbia così recato colposamente un grave danno alla collettività.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva
- che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Gallese, nonché su altri canali informativi, al fine di assicurarne la massima diffusione.
- La presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza:
 - alla Prefettura di Viterbo;
 - al Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo;
 - alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Gallese;
 - al Comando di Polizia Locale del Comune di Gallese;
 - alla Provincia di Viterbo;
 - all'Autorità ATO n.1 – Lazio Nord.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio - TAR di Roma - nel termine di sessanta giorni dalla data della sua adozione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
Dott. Danilo Piersanti